



Internazionalizzazione delle aziende “Made in Italy” tra aspetti fiscali e consorzi di imprese

www.corrierepl.it/2016/09/26/internazionalizzazione-delle-aziende-made-in-italy-tra-aspetti-fiscali-e-consorzi-di-imprese/

26 settembre 2016



A cura dell'avv Giuseppe Trizzino, esperto in Diritto internazionale

In Gazzetta Ufficiale, nel 2015 è stato pubblicato il decreto sulla nuova fiscalità per l'internazionalizzazione delle imprese.

Da molti, poco conosciuto sin oggi sulle opportunità per le Pmi all'estero.

Aspetti strategici riguardano il ruling internazionale.

Per un'impresa prima di esporsi ad un mercato estero occorre conoscerne la normativa, i pro ed i contro e la legge applicabile.

Auspicabile poi anche una analisi di fattibilità e conoscenza del territorio oltre ai finanziamenti possibili secondo la L. 133.08.

Detto ciò, possiamo ad ripassare la norma che prevede la nuova fiscalità.

Nuova fiscalità internazionale: il decreto per l'internazionalizzazione delle imprese (*Dlgs 147/2015*), attuativo della Delega di Riforma Fiscale e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015.

Tra le misure previste, alcune operative da subito (operazioni black list, Exit Tax...) mentre, altre sono state attuate dal 2016 (stabile organizzazione in Italia, deducibilità delle spese di rappresentanza...), mentre in altri casi è stato necessario un decreto ministeriale attuativo (ruling internazionale, interpello...).

Internazionalizzazione.

In estrema sintesi, si mira a favorire l'internazionalizzazione operando lungo tre direttrici: il provvedimento rafforza il **ruling internazionale**, per semplificare le pratiche fiscali delle imprese che investono all'estero, introduce nuove possibilità di **interpello** per le aziende che investono in Italia e prevede sconti fiscali per favorire il **rientro dei cervelli**.

Vediamo le misure principali e la relativa entrata in vigore in base a quanto previsto dalla norma.

Ruling internazionale

Accordi preventivi con il Fisco per le aziende che internazionalizzano, vincolanti per il periodo d'imposta al quale si riferiscono e per i quattro successivi.

Una misura di *compliance* fiscale che consente alle imprese maggiore certezza del diritto in tema di fiscalità internazionale.

Interpello

Per le imprese che investono in Italia, nuova possibilità di interpello sulle questioni fiscali, presentando un business plan.

L'Agenzia delle Entrate risponde entro 120 giorni.

Inoltre alle imprese italiane è bene ricordare che esistono la possibilità di istituire i liberi consorzi.

Di cosa si tratta?

Sono aggregazioni di imprese volte a sostenere la presenza delle aziende sui mercati esteri, i **consorzi per l'internazionalizzazione** sono regolamentati dalla Legge 134/2012, che ne sancisce requisiti di accesso, agevolazioni e contributi.

Secondo il co. 3 della norma, le loro **attività** devono riguardare la diffusione internazionale di prodotti e servizi delle PMI e la realizzazione di collaborazioni e partenariati con le imprese estere (es.: importazione di materie prime e semilavorati; formazione specialistica per l'internazionalizzazione; qualità, tutela e innovazione di prodotti e servizi commercializzati all'estero...).

Come si costituisce un consorzio.

Per costituire un consorzio per l'internazionalizzazione si può ricorrere alle modalità individuate dagli artt. 2602 e 2612 c.c. o farlo come società consortile, società cooperativa da **PMI** (meno di 250 dipendenti, fatturato sotto i 50 milioni di euro o bilancio annuo sotto i 43 milioni) industriali, società artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari con sede sul territorio nazionale.

Attraverso il **contratto di consorzio** gli imprenditori pongono in essere una organizzazione comune finalizzata alla disciplina e svolgimento di determinate fasi dell'attività d'impresa.

Consorzi con attività interna (funzione di disciplina e coordinamento): contratto scritto con oggetto, durata (in mancanza, la durata del contratto è di 10 anni), sede dell'ufficio (se esistente), obblighi e contributi dei consorziati, poteri degli organi consortili, condizioni per ammettere nuovi consorziati, sanzioni per inadempienze dei consorziati e cause di recesso ed esclusione dal consorzio.

Consorzi con attività esterna (art. 2612 e segg. c.c.): possono comportare l'assunzione di obbligazioni per conto dei componenti del consorzio, nei modi previsti dal mandato senza rappresentanza.

Per quanto riguarda i **contributi**, questi consorzi possono ottenere fino al **50% delle spese** sostenute nell'ambito di progetti per l'internazionalizzazione a **fondo perduto**, anche nel caso di progetti pluriennali fino a 3 anni o di contratti di rete con PMI non consorziate.

Perché in sintesi conoscere e sapere,... e la conoscenza permette di determinare una scelta sul proprio futuro!

redazione@corrierenazionale.net